

EMT/amb

Alle
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

LORO SEDI**VIA PEC**

c.a. - Segretari Generali
- Responsabili Ufficio Ambiente

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
DIG RIN

ROMA

c.a. - Dr. Mariano Grillo
Direttore Generale

- Dr.ssa Ilde Gaudiello

Oggetto: Regolamento recante *Criteria indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti* - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti – Circolare Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2017

Si dà seguito alla comunicazione del 1° marzo u.s. (Prot.4704) per trasmettere la nota esplicativa del Ministero dell'ambiente del 3 marzo u.s., recante chiarimenti in merito al Regolamento "*Criteria indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti*" e ai relativi adempimenti delle Camere di commercio.

La nota del Ministero chiarisce, in particolare, che l'istituzione dell'elenco di cui all'art.4, comma 3 del Regolamento, non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma prevede la realizzazione di un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della loro attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi, come indicato nel successivo art.10 comma 1.

L'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non qualifica un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le iscrizioni all'elenco vanno presentate alle Camere di commercio dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore generale o speciale; la Camera di commercio competente è quella delle province dove sono ubicati gli impianti.

/..

L'istituzione e la tenuta dell'elenco non prevedono alcuna attività istruttoria, sotto il profilo amministrativo ambientale, da parte delle Camere di commercio competenti. In base all'articolo 10, comma 2 del decreto, infatti, queste ultime sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande di iscrizione – corredate delle generalità dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti, dei loro contatti, nonché della “tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività” – e a riportare tali dati nell'elenco.

In merito alla vidimazione delle schede tecniche, la formulazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto risulta, sotto tale profilo, analoga a quella dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Si ritiene, pertanto, che le Camere possano procedere alla vidimazione delle schede tecniche con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui alla suddetta disposizione.

Il Ministero, inoltre, chiarisce che la consultazione dell'elenco di cui all'art.10 del Regolamento possa avvenire anche attraverso un unico sito internet indicato dalle Camere, purché si consenta la possibilità di visionare i dati secondo la ripartizione territoriale di riferimento e, in particolare, rendendo evidente l'iscrizione di ciascuno dei produttori o utilizzatori all'elenco della singola Camera di commercio territorialmente competente.

Al fine di consentire alle Camere di commercio di assolvere a quanto richiesto dal Regolamento con il minore impatto possibile sulle loro attività, Unioncamere ha chiesto alla società Ecocerved di mettere a punto una soluzione per l'istituzione dell'elenco che, in considerazione dell'assenza di un obbligo di istruttoria, non preveda un impegno in capo alle Camere di commercio anche grazie al ricorso a strumenti telematici.

Ecocerved metterà, quindi a disposizione delle imprese interessate, tramite il sito www.elencosottoprodotti.it, un'applicazione che consentirà direttamente l'iscrizione all'elenco delle unità locali che producono e riutilizzano sottoprodotti; tramite il sito verrà resa possibile la pubblicazione e la consultazione degli elenchi camerali secondo le specifiche fornite nella nota del Ministero dell'Ambiente. L'applicazione, accessibile con firma digitale, consentirà il recupero dei dati dell'impresa e delle sue unità locali dal Registro Imprese e la verifica dei poteri del firmatario.

Il sito sarà pubblicato nei prossimi giorni con una sezione informativa sul nuovo Regolamento; a partire da tale data le Camere di commercio potranno quindi inserire nel loro sito un link a www.elencosottoprodotti.it.

La scrivania telematica per effettuare l'iscrizione, però, non potrà essere disponibile prima della seconda metà di aprile. Le Camere di commercio potranno consultare le posizioni di loro competenza dal portale Ecocamere.

Sarà cura di Unioncamere informare direttamente il Ministero dell'Ambiente e le Camere di Commercio circa l'avvenuta attivazione del sito www.elencosottoprodotti.it.

Cordiali saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte

All./1